

**NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ
(STATUTO)**

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata, a capitale integralmente pubblico, denominata

"FAR.COM. Società a responsabilità limitata" in breve **"FAR.COM. S.r.L."**.

Articolo 2

La società ha sede legale a Melzo.

Essa potrà istituire sedi, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali in altri luoghi.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La Società ha per oggetto principale la gestione del servizio pubblico di gestione delle farmacie comunali. L'attività principale comprende tra l'altro:

- la vendita di specialità medicinali, anche veterinarie, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici ed omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori alimentari, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici, prodotti per la cura e l'igiene della persona ed ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la produzione di prodotti galenici, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integrazione alimentare e di ogni altro prodotto a questi affine;
- l'effettuazione di test di autodiagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la predisposizione e/o il confezionamento, con nome e marchio proprio o di fantasia, di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, alimentari e cosmetici destinati alla vendita al dettaglio;

La Società ha inoltre per oggetto: la promozione dell'informazione sanitaria e dell'attività diretta all'educazione sanitaria della popolazione; l'aggiornamento professionale e la collaborazione di carattere tecnico-professionale con organismi e strutture sanitarie nonché con le amministrazioni locali per iniziative in materia socio-assistenziale.

In vista del conseguimento del proprio oggetto sociale, la Società può attivare rapporti con soggetti terzi per il conseguimento di economie di scala, quali ad esempio la gestione di un centro per il coordinamento degli acquisti dei prodotti.

In via non prevalente ma strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può: a) compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, purché non nei confronti del pubblico e comunque, nel rispetto dei divieti e delle limitazioni di legge; b) ideare e realizzare campagne di promozione pubblicitaria e dell'immagine delle farmacie; c) promuovere la costituzione di nuove società o partecipare a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al

proprio, nonché promuovere o partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese.

TITOLO III
SOCI - CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale é di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2474 del Codice Civile. Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge.

Le quote possono essere possedute unicamente da enti pubblici locali, loro consorzi, aziende speciali o società.

Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in proporzione alle quote possedute. Tale diritto può essere ceduto con i limiti di cui al Successivo art.7.

Qualora la Società costituisca o partecipi ad apposite società a norma della lettera c dell'ultimo comma del precedente articolo, ad esse possono partecipare, con quote inferiori al 50% del capitale sociale, anche soci privati, fatta eccezione per quelli che la vigente legislazione esclude possano rivestire la qualità di soci di enti pubblici nell'esercizio dell'attività principale. La misura di tale partecipazione nonché le relative condizioni saranno determinate dall'Assemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità.

Articolo 6

Il diritto di voto spetta a ciascun socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Articolo 7

Le quote sociali sono trasferibili soltanto in favore di enti pubblici locali, loro consorzi o società. Il socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, la propria quota ad altro soggetto pubblico, deve darne comunicazione scritta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Consiglio di Amministrazione, specificando prezzo e modalità di pagamento. Nei successivi trenta giorni, il Consiglio di Amministrazione deve informare della suddetta proposta gli altri soci, che, ove intendano acquistare dovranno far pervenire, entro i successivi quindici giorni comunicazione scritta al socio venditore ed al Consiglio di Amministrazione della loro accettazione della proposta; in caso di accettazione da parte di più soci, la quota oggetto di vendita sarà ripartita in proporzione alle quote possedute dagli acquirenti. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle limitazioni di cui al presente articolo e l'iscrizione al libro soci di un trasferimento di quote non sarà consentita alla Società sino a quando il Consiglio di Amministrazione stesso non abbia accertato, con propria deliberazione, tale osservanza.

TITOLO IV
ORGANI DELLA SOCIETÀ

CAPO I
GLI ORGANI

Articolo 8

Sono organi della società l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale.

CAPO II
L'ASSEMBLEA

Articolo 9

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci; le

sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, con telefax, e-mail, o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso il domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.

Sono comunque valide le assemblee tenutesi senza convocazione, nel rispetto delle norme del codice civile.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta ciò sia necessario o ritenuto opportuno dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge con la sola eccezione delle delibere inerenti le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo, lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori, la costituzione di nuove società o la partecipazione a società costituite, aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, nonché promuovere o partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese, deliberazioni che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Sono riservate alla competenza dei soci: la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto; lo scioglimento della società, la nomina di uno o più liquidatori e la determinazione dei loro poteri;

l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione; la nomina e la revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; la determinazione del compenso spettante ai componenti del consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente Vicario, ai Sindaci ed al Presidente del Collegio Sindacale; le deliberazioni sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci; le deliberazioni sulla partecipazione ad altre società o sulla costituzione di nuove società nonché sulla vendita delle relative quote.

Competono altresì ai soci tutte le materie ad essi eventualmente sottoposte dal Consiglio di Amministratore o dal Collegio Sindacale ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente Statuto.

RAPPRESENTANZA

Articolo 10

I soci potranno farsi rappresentare in assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dal Codice Civile. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla società.

La rappresentanza non può essere conferita né agli Amministratori, ai Sindaci ed ai

dipendenti della Società, ne alle Società da essa controllate o controllanti, o agli Amministratori, Sindaci e dipendenti di questi, ne ad aziende o istituti di credito.

PRESIDENZA E SEGRETARIO

Articolo 11

La presidenza dell'assemblea compete al presidente del consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritengo opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di assemblea.

FORMA E VERBALE

Articolo 12

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque consiglieri, secondo quanto stabilisce l'Assemblea all'atto della nomina dei consiglieri stessi. Essi possono essere scelti anche tra non soci.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per il tempo indicato all'atto della loro nomina, comunque non superiore al triennio e sono rieleggibili; essi possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, in caso di morte o di dimissioni o di decadenza, i consiglieri sono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione sino alla successiva Assemblea ordinaria che provvede alla nuova nomina; l'amministratore così nominato resta in carica quanto quello sostituito.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'Assemblea può procedere, anziché alla relativa sostituzione, al rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato tempestivo rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea, lo stesso mantiene integri i propri poteri per un periodo non eccedente i tre mesi dalla scadenza; trascorso detto termine, i poteri sono limitati alla sola ordinaria amministrazione.

Articolo 14

I Consiglio di Amministrazione elegge, nel proprio seno, il Presidente nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento.

II Consiglio di Amministrazione può pure nominare procuratori per determinati atti.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale od altrove (purché sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta -con l'indicazione delle materie da trattare da due consiglieri o dal presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso da spedirsi

per raccomandata, anche a mano, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima. Sono comunque valide le riunioni cui intervengano tutti i consiglieri e tutti i sindaci effettivi in carica oppure quelle tenute in giorni predeterminati secondo un calendario dei lavori debitamente comunicato a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci in carica.

Articolo 17

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 18

Tutti i poteri di gestione e amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, spettano al Consiglio di Amministrazione, che compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

CAPO IV

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19

Qualora per il disposto di legge o per delibera dell'Assemblea dei Soci venga nominato il Collegio dei Sindaci, questo sarà composto da tre sindaci effettivi, compreso il Presidente, e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Presidente è nominato dall'assemblea tra i membri effettivi.

Il compenso dei Sindaci viene determinato sulla base della tariffa dell'ordine professionale di appartenenza oppure dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico. Essi durano in carica per un triennio e sono rieleggibili; possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

CAPO V

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Articolo 20

La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui compete pure di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può conferire il potere di firma e di rappresentanza della Società, per materie ed atti specifici, a singoli consiglieri, determinando, contestualmente, limiti ed indirizzi cui gli stessi devono attenersi.

TITOLO V

BILANCIO ED UTILI

Articolo 21

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente:

- a) una quota, che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge, viene assegnata al fondo di riserva ordinaria;
- b) l'utile residuo viene distribuito ai soci in proporzione alle quote possedute e dei versamenti sulle stesse, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea.

Articolo 23

Il pagamento degli utili è effettuato nei modi, -luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Gli utili non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 25

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e alla esecuzione dell'Atto Costitutivo e delle presenti norme per il funzionamento della società, o relativa a qualunque altra materia inerente direttamente o indirettamente ai rapporti sociali, tra i soci ovvero tra i soci e la società, suoi amministratori e liquidatori, sarà devoluta ad un collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Gli arbitri così nominati designeranno al proprio interno il Presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Al funzionamento e alle decisioni del Collegio Arbitrale si applicheranno le disposizioni dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n° cinque. Il lodo non sarà impugnabile, salvo che nelle ipotesi previste dall'articolo 37 del suddetto decreto legislativo.

Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 26

Per quanto non espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per allegato "A"

Melzo, 14 Dicembre 2007

F.to Terribile Gianni

F.to Dr. Alba Maria Ferrara - Notaio -